

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Napoli (NA), Via Francesco Lo Monaco n. 3.

Ancona, addì 22/04/2021

IL CONCESSIONARIO
COGEI SRL
Raffaele Cimino
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli
Firmato digitalmente

| | |
|--|--|
| ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona | |
| il 05/05/2021 al n° 625 serie 1 | |
| con l'esazione di euro 34,00 | |
| L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli) | |

N. 01-2 del registro

N. 1777 del repertorio

Concessioni - Anno 2021

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

| | |
|---|---------------------|
| x | PRIMO RILASCIO |
| | RINNOVO |
| | RINNOVO CON MODIF. |
| | VARIAZ. INTESAZIONE |

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Raffaele Cimino, in qualità di legale rappresentante della società COGEI S.r.l., C.F./P.IVA 06569020636 con sede legale in Napoli (NA), Via Francesco Lo Monaco n. 3, prot. n. ARR-1533 in data 03.02.2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-3668 in data 17.03.2021;
Visto il contratto di appalto n. 22/2020 del registro contratti, rep. 1748 del 30.12.2020, per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "Pulizia ordinaria degli specchi acquei dei bacini portuali di Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto (Ap), Pescara ed Ortona (Ch), per il periodo di n. 4 (diconsi quattro) anni naturali e consecutivi" - CIG: 8375244DFA;
Visto il capitolato speciale di appalto dei lavori di cui sopra, in particolare delle previsioni di cui all' art. 2.9 dello stesso;
Vista la pubblicazione della domanda in data 15.02.2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. per rilascio della concessione demaniale di uno specchio acqueo per l'ormeggio dell'imbarcazione spazzamare;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR 4102 in data 25.03.2021;
Vista la nota prot. n. PAR-331 del 18.01.2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la nota prot. n. 1621 del 28.01.2021 della Capitaneria di Porto di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-1264 in data 28.01.2021;
Vista la nota prot. n. PAR-1484 del 25.02.2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con cui sono stati consegnati i lavori nel periodo temporale di n. 4 anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori da condursi secondo le modalità di cui all'art. 4.8 del capitolato speciale d'appalto;
Vista la delibera n. 5 in data 30.03.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 28.10.2020 PR_NAUTG_Ingresso_0278080_20201007 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.500,00, di cui all'atto di accertamento n. 01-3/21 del 08.04.2021;
Vista la polizza fidejussoria n. 1752562 dell'importo di € 5.000,00 emessa in data 11.03.2021 dalla società Elba Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Caiazza Emanuela - Roma, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n. 2019/70/6162226 emessa in data 11.02.2019 dalla società Italiana Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Napoli Fiorentini, per l'importo di € 10.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla COGEI S.r.l. codice fiscale 06569020636
di occupare **uno specchio acqueo di mq. 20,00** situato nel **Comune di Pesaro** e precisamente nel **Porto di Pesaro presso la banchina sud della Darsena Commerciale** allo scopo di **ormeggiare l'imbarcazione spazzamare - ECOBOAT 19**, iscritta al n. NA/10982 rr.nn.mm. della Capitaneria di Porto di Napoli, (lunghezza ml. 6,63, larghezza ml. 1,30, utilizzata per la pulizia dello specchio acqueo dell'ambito portuale di Pesaro e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2021 = € 2.500,00 (dal 01/03/2021 al 31/12/2021, salvo conguaglio)

Canone dovuto anno 2021 = € 2.500,00 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/03/2021 al 28/02/2025.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rilasciare un'altra licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione, e comunque collegata al relativo appalto di pulizia dello specchio acqueo dell'ambito portuale.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei

contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Le attività dovranno essere svolte per come previsto con il contratto di appalto n. 22/2020 del registro contratti, rep. 1748 del 30.12.2020 e relativo capitolato speciale.
- 7) Il concessionario accetta l'eventuale dislocazione dell'ormeggio per superiori interessi pubblici legati alla programmazione di infrastrutturazione e/o di intervento dell'Ente per garantire la sicurezza della navigazione, rinunciando fin da ora a qualsivoglia indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, comunque denominato.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 10) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.
- 12) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, nella misura minima del canone applicabile - Circolare n. 6 del 11.12.2020 del Ministero vigilante per come previsto con Decreto Legge del 14/08/2020 n. 104 e successiva Legge di conversione del 13/10/2020 n. 126 - Articolo 100 comma 4.
- 16) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 17) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone.
- 18) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 20) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 111,00 tramite versamento virtuale mediante F24

IL CONCESSIONARIO
COGEI SRL
Raffaele Cimino
Firmato digitalmente